

Oggetto: **Regolamento generale delle entrate tributarie comunali - Modifica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATA** la propria precedente delibera n. 11 del 27/03/2007, esecutiva, di approvazione del “*Esame ed approvazione del Regolamento Generale delle Entrate*”;
- RICHIAMATO** il disposto dell’art. 1, comma 224, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008), che modifica parzialmente le regole per l’affidamento della gestione dei tributi locali, modificando l’art. 52 – comma 5 – lett. B) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- RITENUTO** opportuno prendere atto delle suddette modifiche, procedendo alla riformulazione dell’art. 5 del suddetto *Regolamento Generale delle Entrate*, che assumerà la seguente struttura:

Art. 5 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla gestione diretta le attività di riscossione ed accertamento possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall’art. 52 D. Lgs. 446/97. Tali forme sono:
 - l’accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali;
 - la riscossione e l’accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, nel rispetto della normativa della Unione Europea e delle procedure vigenti, purché ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:
 - convenzione con azienda speciale di cui alla Legge 267/2000;
 - convenzione con società per azioni a capitale interamente pubblico locale di cui all’art. 113 – comma 5 – lettera c) del D.Lgs. 267/2000, iscritti all’albo per la riscossione e l’accertamento delle entrate degli enti locali di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/97;
 - concessione all’agente della riscossione competente per provincia;
 - concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 D. Lgs. 446/97.
3. Le valutazioni riguardanti l’introduzione di una gestione differente da quella diretta devono essere adeguatamente motivate e non comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E’ esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ACQUISITI gli allegati pareri resi dai funzionari responsabili ai sensi dell’art. 49 del D:lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI MODIFICARE l'art. 5 del "*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*" approvato con la propria precedente delibera n. 2 del 1/04/2007 riformulandolo nel modo seguente:

Art. 5 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla gestione diretta le attività di riscossione ed accertamento possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall'art. 52 D. Lgs. 446/97. Tali forme sono:
 - a) l'accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali;
 - b) la riscossione e l'accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, nel rispetto della normativa della Unione Europea e delle procedure vigenti, purché ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:
 - convenzione con azienda speciale di cui alla Legge 267/2000;
 - convenzione con società per azioni a capitale interamente pubblico locale di cui all'art. 113 – comma 5 – lettera c) del D.Lgs. 267/2000, iscritti all'albo per la riscossione e l'accertamento delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;
 - concessione all'agente della riscossione competente per provincia;
 - concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D. Lgs. 446/97.
3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono essere adeguatamente motivate e non comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Successivamente, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con separata votazione palese dal seguente risultato: unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000.